Pubblicato il 15/07/2021

Sent. n. 676/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1226 del 2013, proposto da [omissis], rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Munari, Cinzia Picco e Paolo Scaparone, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Genova, largo S. Giuseppe, 3/23; contro

il Comune di Alassio, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

parziale del permesso di costruire in sanatoria n. [omissis], rilasciato dal Comune in data [omissis], nella parte in cui prevede prescrizioni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2021, svoltasi con modalità telematiche, il dott. Angelo Vitali, e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, notificato il [omissis] e depositato il [omissis], [omissis] ha agito nei confronti del Comune di Alassio per l'annullamento del permesso di costruire in sanatoria n. [omissis], rilasciatole dal Comune in data [omissis], nella parte in cui prevede le seguenti prescrizioni: "[...] 2) in prossimità della rampa di accesso ai parcheggi interrati dovrà essere installato apposito pannello informativo che dovrà essere continuativamente collegato al Centro Meteorologico della Regione Liguria e ad altri dispostivi comunali; 3) la concessionaria dovrà redigere un Piano di Evacuazione da attuarsi in caso di Allerta Meteo 2; le prescrizioni di cui ai punti 2) e 3) dovranno essere rispettate entro 60 gg dal rilascio del presente atto. Resta inteso che eventuali danni derivanti da qualsiasi causa agli utilizzatori del parcheggio e ai mezzi e/o materiali ivi collocati saranno imputabili esclusivamente alla ditta concessionaria o suoi aventi causa".

Espone: - di aver realizzato nel Comune di Alassio un parcheggio pluripiano interrato posto sotto [omissis], il cui il primo piano interrato è destinato a parcheggio pubblico a rotazione, mentre il secondo ed il terzo piano interrato ospitano 129 box auto di proprietà superficiaria della [omissis]; - che il parcheggio è posto in prossimità del corso d'acqua Rio Cardellino, ciò che ha imposto, all'atto della progettazione del parcheggio (1997), la necessità di ottenere dalla Provincia di Savona, ai sensi dell'art. 26 comma 2 lett. b) L.R. n. 9/1993, l'autorizzazione in deroga al rispetto della distanza minima dai limiti demaniali spondali fino a tre metri, autorizzazione che veniva rilasciata con provvedimento [omissis], sotto l'espressa condizione dell'esecuzione preventiva dei lavori di adeguamento della

tombinatura del Rio Cardellino; - che la società, ottenuta l'autorizzazione della Provincia, ha concluso i lavori sul rio nei termini più volte prorogati; - che la realizzazione del parcheggio è stata caratterizzata dalla necessità di predisporre varianti in corso d'opera, la cui approvazione definitiva è stata demandata ad un'apposita conferenza di servizi; - che, con provvedimento [omissis], la conferenza di servizi concludeva favorevolmente il procedimento di approvazione del progetto di variante, dando atto che il provvedimento finale sostituiva tutti gli atti di assenso delle amministrazioni coinvolte, salvo il permesso di costruire, il cui rilascio è stato sospeso fino al momento del pronunciamento definitivo della Provincia, che aveva rappresentato la necessità di approfondimenti istruttori sotto il profilo idraulico; - che tali approfondimenti si sono risolti nell'annullamento d'ufficio, ai sensi dell'art. 21-octies L. n. 241/1990 (determinazione dirigenziale [omissis]), dei provvedimenti di concessione delle proroghe del termine di ultimazione delle opere di tombinatura, alla cui realizzazione era condizionata la validità dell'autorizzazione alla realizzazione del parcheggio a distanza di tre metri dal Rio Cardellino; - che il provvedimento di annullamento in via di autotutela disposto dalla Provincia di Savona veniva impugnato da [omissis] avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, che, con sentenza 10.4.2013, n. 61, accoglieva il ricorso annullando il provvedimento provinciale di autotutela, con ciò confermando legittimità dell'autorizzazione provinciale alla realizzazione del parcheggio in deroga alle distanze minime spondali; - che il Comune ha quindi riattivato il procedimento relativo al titolo edilizio in variante, concludendolo con il rilascio del permesso di costruire n. [omissis], cui sono state apposte le contestate prescrizioni.

Impugna le sopra riportate prescrizioni - alle quali ha comunque adempiuto - e, a sostegno del gravame, ha dedotto un unico, articolato motivo di ricorso, come segue: violazione di legge in relazione all'art. 3 L. 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per violazione del Piano di Bacino Stralcio sul Rischio Idrogeologico – "Bacino La Liggia".

Le prescrizioni in parola, che esulano dall'ambito strettamente urbanistico ed edilizio e non esplicitano la fonte normativa degli obblighi imposti, sarebbero prive di specifiche ragioni giustificative, diverse dalla generica collocazione del parcheggio in fascia A e B di pericolosità idraulica elevata e media.

Sennonché, non sussisterebbe in concreto la presunta situazione di rischio idraulico, in quanto la relazione al piano di bacino dà espressamente atto che la realizzazione dei lavori di tombinatura del Rio Cardellino – ultimati nel 2005, e collaudati nel 2008 – avrebbe eliminato ogni condizione di inondabilità per tutti i tempi di ritorno considerati.

Né tali prescrizioni potrebbero trovare fondamento nel Piano comunale di Protezione Civile (aggiornato con deliberazione C.C. n. 33 del 26.4.2012), il quale, identificando piazza Partigiani come area a rischio idrogeologico, sarebbe a sua volta illegittimo per non aver considerato l'avveramento della condizione (il completamento dei lavori di tombinatura del Rio Cardellino) cui il piano di bacino subordinava il venir meno della pericolosità idraulica.

Il Comune di Alassio, benché regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza del 7 luglio 2021 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione. Il ricorso è infondato.

La giurisprudenza amministrativa – anche della sezione (T.A.R. Liguria, I, 6.2.2021, n. 89) – ha ammesso ormai da molto tempo l'istituto del provvedimento (di solito, abilitativo) condizionato, vale a dire caratterizzato dall'apposizione di clausole accessorie contenenti elementi accidentali quali condizioni sospensive e risolutive, sicché il comune ben può inserire nel permesso di costruire specifiche prescrizioni a tutela di interessi pubblici affidati alla propria cura, purché non contrastino con la natura e la tipicità del provvedimento, non siano tali da snaturare l'atto e non impongano al privato sacrifici immotivati (in tal senso cfr., *ex plurimis*, Cons. St., sez. VI, 26 ottobre 2020, n. 6523; Cons. St., sez. VI, 6 novembre 2018, n. 6265; Cons. St., sez. IV, 28 novembre 2013, n. 5708; Cons. St., sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3447; Cons. St., sez. IV, 13 giugno 2013, n. 3289; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 10 luglio 2019, n. 1242; T.A.R Campania, Salerno, sez. II, 11 gennaio 2019, n. 70; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 11 maggio 2016, n. 2376).

Nel caso di specie, le prescrizioni in questione sono evidentemente funzionali all'adozione delle misure cautelative e di prevenzione personale previste dal piano comunale di protezione civile e dalle relative ordinanze, che, in caso di allerta meteo per piogge diffuse e/o temporali, prevedono – tra l'altro - la chiusura e precludono l'utilizzo dei sottopassi pedonali e dei parcheggi interrati.

Sicché per un verso le prescrizioni impugnate appaiono funzionali al sistema regionale di allertamento meteo ed alla tutela di un rilevante interesse pubblico affidato (anche) alla cura del Comune (cfr. l'art. 3 comma 1 lett. c del D. Lgs. 2.1.2018, n. 1, recante il Codice della protezione civile), per altro verso non sono tali da snaturare l'atto, e non impongono certo al privato (che, tra l'altro, vi ha già ottemperato) sacrifici immotivati.

Donde la infondatezza del ricorso.

Stante la contumacia del Comune, non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021, mediante collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente Luca Morbelli, Consigliere Angelo Vitali, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE Angelo Vitali IL PRESIDENTE Giuseppe Caruso

IL SEGRETARIO